

Codice DB1016

D.D. 24 gennaio 2014, n. 13

DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i.. "Regolamentazione dell'attivita' di eliski in Comune di Formazza (VCO)". Proponente: Scuola di Sci Formazza. Valutazione di Incidenza rispetto ai SIC/ZPS IT1140004 "Alta Val Formazza" e IT1140016 "Alpi Veglia e Devero - Monte Giove" ed alla ZPS IT1140021 "Val Formazza".

IL DIRIGENTE

Premesso che

In data 26 agosto 2013 (prot. n. 11843/DB10.16) è pervenuta al Settore Aree naturali protette, da parte della Scuola di Sci Formazza, istanza per l'attivazione della procedura di Valutazione d'Incidenza inerente la pratica dell'eliski nel Comune di Formazza.

Con nota prot. n. 12147/DB10.16 del 4 settembre 2013 il Settore Aree naturali protette ha segnalato al proponente la necessità che la documentazione in oggetto venisse trasmessa anche all'Ente di gestione delle Aree protette dell'Ossola, dal momento che uno dei siti della Rete Natura 2000 interferito, il SIC/ZPS IT1140016 "Alpe Veglia e Devero – Monte Giove", coincide in larga parte con il territorio del Parco Naturale dell'Alpe Veglia e Devero: in particolar modo, due delle aree omogenee nelle quali è prevista l'attività di eliski (l'area A "sabbioni" e l'area B "Vannino") risultano adiacenti al confine nord orientale dell'Area protetta.

L'Ente di gestione delle Aree protette dell'Ossola ha espresso il proprio parere con la nota prot. n. 1347 del 14 ottobre 2013 (prot. di ricevimento n. 13901/DB10.16 del 15 ottobre 2013).

Con nota prot. n. 14029/DB10.16 del 17 ottobre 2013 il Settore Aree naturali protette ha inoltrato una richiesta di integrazioni al proponente, che le ha fornite in data 25 novembre 2013 (prot. n. 15727/DB10.16): tale documentazione è stata trasmessa in copia (prot. n. 16955/DB10.16 del 18 dicembre 2013) dal Settore Aree naturali protette all'Ente di gestione delle Aree protette dell'Ossola, dal momento che conteneva esplicito riferimento alle risultanze di un incontro effettuato in data 14 novembre 2013 tra il tecnico incaricato dal proponente ed i referenti dell'Ente stesso.

Il parere di competenza sulla documentazione integrativa è stato espresso dall'Ente di gestione delle Aree protette dell'Ossola con la nota n. 49 del 20 gennaio 2014 (prot. di ricevimento n. 723/DB10.16 del 20 gennaio 2014).

In data 29 ottobre 2013 (prot. n. 14498/DB10.16) l'associazione Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta O.n.l.u.s. ha prodotto alcune osservazioni in merito all'attività di eliski nel territorio di Formazza: il Settore Aree naturali protette ha provveduto a rispondere con la nota prot. n. 856/DB10.16 del 21 gennaio 2014.

Il proponente ha identificato e cartografato 27 località corrispondenti a piazzole per l'attività di eliski sul territorio comunale di Formazza: in base alla localizzazione delle piazzole e dei percorsi di discesa, ha poi provveduto a delimitare (identificandole con lettere dell'alfabeto) 5 aree omogenee di attività, al di fuori delle quali è vietata l'attività di eliski; alcune delle aree omogenee comprendono territori disgiunti, denominati sotto-aree o corridoi, identificati con la stessa lettera della corrispondente area omogenea.

Nelle intenzioni del proponente, l'attività di eliski si svolgerà da dicembre a febbraio, con voli che interesseranno quotidianamente una sola delle 5 aree omogenee individuate (incluso in tale accezione anche le eventuali sotto-aree o i corridoi corrispondenti), per un massimo di 30 voli al giorno, che possono essere ripetuti settimanalmente, a seconda dell'area fruita, da un minimo di uno ad un massimo di 3 giorni a settimana.

Circa la tipologia delle elisuperfici identificate nelle 27 località e gli itinerari di prevista discesa degli sciatori, si rileva quanto segue:

- 3 piazzole (n. 1, 2, 3) corrispondono alle possibili località di raccolta dei clienti e di partenza dell'elicottero;
- 17 delle piazzole segnalate coincidono con la partenza di itinerari di discesa degli sciatori scaricati dall'elicottero;
- 7 piazzole corrispondono a punti che l'elicottero può raggiungere anche per caricare nuovamente gli sciatori dopo una prima discesa e portarli in altra località, da dove riprende l'attività.

Tra le misure di mitigazione generali presentate a pag. 127 del documento "Studio per la Valutazione di Incidenza" si propone, tra le tre piazzole designate per la partenza dell'elicottero, l'uso preferenziale di quella indicata con il n. 2, mentre le altre due verrebbero utilizzate soltanto in non meglio specificati casi di effettiva necessità.

Raggiunta la località prevista tramite l'elicottero, gli sciatori scendono lungo un itinerario deciso dalla guida che li accompagna, raggiungendo direttamente il fondovalle o una piazzola di recupero: rispetto agli itinerari di discesa, la relazione d'incidenza fornisce indicazioni di massima, dal momento che le traiettorie vengono decise sul posto in base a parametri di sicurezza che possono variare a seconda delle condizioni meteorologiche o di innevamento.

La relazione integrativa fornita dal proponente contiene anche una cartografia ("Allegato II – Integrazioni") delle zone ricadenti nel Comune di Formazza abitualmente interessate da attività di sci-alpinismo tradizionale, che evidenzia come nel periodo di prevista attivazione dell'eliski non vi sia, sostanzialmente, sovrapposizione tra le aree interessate da questa attività e quelle tendenzialmente frequentate da chi pratica sci-alpinismo tradizionale: ciò evita un effetto cumulativo rispetto al potenziale disturbo sulla fauna, derivante da entrambe le attività sportive.

Il territorio interessato dalla pratica dell'eliski in oggetto ricade nel SIC/ZPS IT1140004 "Alta Val Formazza" e nella ZPS IT1140021 "Val Formazza", che figurano quali elementi della Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive 09/147/CE (già 79/409/CEE "Uccelli") e 92/43/CE "Habitat". Risulta inoltre confinante con l'area di progetto il SIC/ZPS IT1140016 "Alpi Veglia e Devero – Monte Giove", che ricomprende il territorio del Parco Naturale dell'Alpe Veglia e Devero.

Complessivamente, l'area di progetto è caratterizzata da ambiente alto-alpino con morene e circhi glaciali, praterie di alta quota, torbiere, pareti rocciose e macereti; risultano ben rappresentati anche gli ambienti forestali, in buono stato di conservazione.

Sotto il profilo faunistico, si registra la presenza sporadica di lupo e lince nel SIC/ZPS IT1140016 "Alpi Veglia e Devero – Monte Giove" e, rispetto all'avifauna, l'area di progetto è interessata dalla presenza di 16 specie, stanziali o di passo, riferibili all'Allegato I della Direttiva 09/147/CE (già 79/409/CEE "Uccelli").

Il documento "Studio per la Valutazione d'Incidenza" prodotto dal proponente evidenzia come 12 delle specie di interesse conservazionistico citate siano presenti nel periodo e negli ambienti interessati dall'attività di eliski in progetto: si tratta di aquila reale, falco pellegrino, gufo reale, civetta nana, civetta capogrosso, francolino di monte, coturnice, pernice bianca, gallo forcello, picchio nero, gipeto e gracchio corallino. Rispetto alle ultime due specie citate, si registrano presenze sporadiche, che nel caso del gipeto paiono legate all'uso dell'area esclusivamente come corridoio di transito nelle fasi di dispersione dei giovani.

La relazione d'incidenza fornisce, per ciascuna specie di interesse conservazionistico ai sensi della Direttiva 09/147/CE, dati bibliografici di presenza, desunti dall'"Atlante degli uccelli nidificanti del Verbano Cusio Ossola" (AA.VV., 2006) e aggiornati all'ultimo quinquennio, e carte di idoneità ambientale riferite al periodo di attività dell'eliski, ricavate tramite modelli basati su variabili ambientali quali quota, habitat ed esposizione.

Sono stati raccolti e cartografati i seguenti dati:

- per il gallo forcello, risultanze dei censimenti effettuati in periodo post-riproduttivo tra il 2008 ed il 2012 nel Comprensorio Alpino VCO2 "Ossola Nord" e di quelli effettuati nell'Azienda Faunistico - Venatoria "Val Formazza" sia in primavera che in periodo post-riproduttivo, tra il 2008

ed il 2013, in tre aree campione (con l'integrazione di dati di presenza relativi ad altre 5 zone interne all'Azienda);

- per la coturnice, risultanze dei censimenti effettuati in periodo post-riproduttivo tra il 2008 ed il 2012 nel Comprensorio Alpino VCO2 "Ossola Nord" e di quelli effettuati nell'Azienda Faunistico - Venatoria "Val Formazza" sia in primavera che in periodo post-riproduttivo, tra il 2008 ed il 2011, in due aree campione (con l'integrazione di dati di presenza relativi ad altre 6 zone interne all'Azienda);

- per la pernice bianca, risultanze dei censimenti effettuati sia in primavera che in periodo post-riproduttivo nell'Azienda Faunistico - Venatoria "Val Formazza", tra il 2008 ed il 2011, in due aree campione (con l'integrazione di dati di presenza relativi ad altre 6 zone interne all'Azienda);

- per il gufo reale, risultanze dell'attività di monitoraggio specifico che prosegue nell'Ossola ormai dal 1995;

- per l'aquila reale, risultanze di una verifica su campo, che ha confermato per la stagione riproduttiva 2013 l'occupazione, nell'area di progetto, dei siti conosciuti in letteratura, da parte dalle coppie territoriali presenti.

Una verifica effettuata nel corso dell'istruttoria presso gli autori degli studi su gufo reale ed aquila reale citati nella documentazione fornita dal proponente ha consentito di localizzare con precisione i territori accertati nell'area di progetto: rispetto al gufo reale, il territorio conosciuto risulta estraneo alle zone interessate dalla prevista attività di eliski, mentre due *home - range* di aquila reale ricadono in prossimità delle piazzole 1 e 2, confermando così l'elevata idoneità di quella zona per la specie già evidenziata dalla modellistica fornita dal proponente.

Il presente parere viene espresso ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza, articolo 5 del DPR 357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

Vista la necessità di provvedere alla regolamentazione dell'eliski nelle ZPS prevista dal D.M. 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" (par. 6, comma 1).

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".

Visto l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

Visto l'articolo 5 del DPR 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche",

determina

di esprimere, rispetto all'attività di eliski proposta dalla Scuola di Sci Formazza, giudizio positivo di Valutazione d'Incidenza, con riferimento al periodo 2013 - 2018. Il presente giudizio è condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. il periodo concesso è quello compreso tra il 1° dicembre e la fine di febbraio, con orario 9-15, fatte salve limitazioni per specifiche aree omogenee dettagliate nei punti a seguire;
2. quotidianamente, l'attività di eliski può riguardare piazzole e itinerari di discesa di una sola delle aree omogenee individuate e cartografate dal proponente (comprese le eventuali sotto-aree o i corridoi identificati con la stessa lettera della corrispondente area omogenea);
3. in accordo con quanto previsto nel paragrafo 5.6.1 "Misure di mitigazione generali", pag. 127 del documento "Studio per la Valutazione d'Incidenza", il numero massimo di utenti (sciatori e

guide) presenti giornalmente nel territorio comunale per le attività di eliski non deve essere superiore a 30;

4. nell'area omogenea A è possibile effettuare un numero massimo di 20 voli al giorno per un massimo di 10 giorni al mese, nel periodo concesso di cui al punto 1; il corridoio A1, che corrisponde ad una zona di maggior idoneità potenziale per parte delle specie di interesse conservazionistico presenti nell'area, può essere utilizzato nello stesso periodo per un massimo di 10 voli al giorno ripetibili per non più di 5 giorni al mese;

5. per l'area omogenea B ed i corridoi B1 e B2 i voli giornalieri nel periodo concesso di cui al punto 1 non possono essere più di 10, effettuabili in un massimo di 10 giornate al mese; rispetto a tale area omogenea, adiacente al confine del Parco Naturale dell'Alpe Veglia e Devero, deve essere prevista una fascia di rispetto di 150 metri dal confine stesso, decorrente lungo la linea di cresta: tutte le operazioni di atterraggio e scarico degli sciatori dovranno essere svolte al di fuori di tale fascia;

6. le aree omogenee C, D1 e D2, prossime ad *home – range* accertati di aquila reale, possono essere utilizzate esclusivamente da dicembre a fine gennaio, a salvaguardia del periodo di maggior sensibilità al disturbo per la specie in questione; in tali aree i voli giornalieri concessi non possono essere più di 5, effettuabili in un massimo di 5 giornate al mese;

7. sulla base delle considerazioni di cui al punto precedente, le piazzole di partenza 1 e 2, prossime ad *home – range* accertati di aquila reale, possono essere utilizzate esclusivamente nel periodo che va dal 1° dicembre al 31 gennaio: a partire da tale data e fino alla chiusura di fine febbraio dell'attività, le partenze dell'elicottero dovranno avvenire esclusivamente dalla piazzola numero 3;

8. nell'area omogenea E è possibile effettuare un numero massimo di 20 voli al giorno per un massimo di 10 giorni al mese, nel periodo concesso di cui al punto 1;

9. si precisa che per volo si intende l'insieme dei 2 movimenti, di allontanamento da una piazzola e di ritorno, indipendentemente dal fatto che partenza e rientro riguardino eventualmente piazzole diverse;

10. si richiama quanto richiesto dall'Ente di Gestione delle Aree protette dell'Ossola a proposito del preavviso di almeno 24 ore che il proponente è tenuto a dare all'Ente in questione tramite comunicazione scritta, in modo che possa essere predisposta opportuna vigilanza ogni qualvolta siano previste attività di eliski nelle aree omogenee confinanti A "Sabbioni" e B "Lago Vannino";

11. qualunque modifica si intenda apportare all'elenco delle piazzole e delle aree omogenee di attività valutate nel corso della presente istruttoria deve essere preventivamente sottoposta alla procedura di Valutazione d'Incidenza;

12. nel complesso del comprensorio interessato dall'attività di eliski, per quanto riguarda l'intero sviluppo altitudinale degli itinerari di discesa sui quali verranno guidati gli sciatori deve essere previsto di contenere al massimo la loro dispersione sui versanti, concentrando dove possibile le traiettorie lungo tracciati preesistenti o comunque lungo una direttrice quanto più possibile limitata in estensione;

13. a stagione ultimata, il prospetto dei voli effettuati, con date, condizioni meteo, riferimento alle diverse destinazioni raggiunte ed al numero degli sciatori trasportati in quota ad ogni volo, deve essere inoltrato dal proponente al Settore Aree naturali protette della Regione Piemonte, unitamente al materiale informativo distribuito ai partecipanti e ai dati raccolti dalle guide (secondo quanto dettagliato nel paragrafo 5.6.1 "Misure di mitigazione generali", pag. 128 del documento "Studio per la Valutazione d'Incidenza") ed al materiale fotografico ricavato da riprese aeree effettuate nel corso della stagione al fine di visualizzare le traiettorie di discesa impiegate. Tale documentazione, opportunamente integrata con le risultanze (da inoltrare entro il 20 settembre di ogni anno) dell'attività di monitoraggio prevista sulle diverse specie dall'Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale, concorrerà alle valutazioni inerenti il prosieguo dell'attività di eliski di stagione in stagione: alla luce di tali risultanze, con apposito provvedimento potranno essere variate le condizioni qui definite.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Eventuali atti emanati da qualsivoglia soggetto in merito ad un'ulteriore regolamentazione dell'attività di eliski sul territorio del Comune di Formazza, redatti in conformità con il presente provvedimento, devono essere trasmessi per conoscenza al Settore Aree naturali protette della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Vincenzo Maria Molinari